



LEGGE 28 febbraio 1964, n. 8 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 4 marzo 1964).

Liquidazione della gratifica natalizia in casi di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 febbraio 1964:

Art. 1.

L'ultimo capoverso dell'art. 23 della legge 17 febbraio 1961, n. 7, per la tutela del lavoro e dei lavoratori è modificato come segue:

"Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause di cui al 1° e 2° comma dell'art. 23 della legge su richiamata è computabile ai fini della maturazione dei diritti dei lavoratori".

Art. 2.

In caso di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, la gratifica natalizia è liquidata in uno con la indennità economica di cui all'art. 23 della legge 22 dicembre 1955, n. 42, e successive modificazioni.

Pertanto all'ammontare di ogni liquidazione di indennità economica verrà sommato il rateo di gratifica natalizia che sarà determinato dividendo l'importo di ogni liquidazione, riferita a giorni 30, per 360 e moltiplicando il quoziente relativo per il numero dei giorni cui si riferisce la liquidazione stessa.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua legale pubblicazione ed abroga tutte quelle norme che siano incompatibili con essa.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 marzo 1964/1663 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovan Luigi Franciosi - Domenico Bollini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti